

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FPL

ART. 1	DENOMINAZIONE E SEDE	pag. 4
ART. 2	SCOPI	pag. 4
ART. 3	ISCRIZIONE ALLA UIL FPL	pag. 5
ART. 4	DIRITTI DEGLI ISCRITTI	pag. 5
ART. 5	DOVERI DEGLI ISCRITTI	pag. 5
ART. 6	PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI	pag. 6
ART. 7	STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITA'	pag. 6
ART. 8	DURATA	pag. 6

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I - STRUTTURE DI BASE

ART. 9	GRUPPO AZIENDALE UIL FPL	pag. 7
ART. 10	COMPITI DEI GAU	pag. 7
ART. 11	ORGANI DEL GAU	pag. 7
ART. 12	CONGRESSI GAU (Assemblee di Base)	pag. 7
ART. 13	COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU	pag. 8
ART. 14	COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI	pag. 8
ART. 15	COORDINAMENTI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE	pag. 9

TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 16	STRUTTURA TERRITORIALE UIL FPL	pag. 10
ART. 17	COMPITI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE	pag. 10
ART. 18	ORGANI TERRITORIALI	pag. 10
ART. 19	CONGRESSO TERRITORIALE	pag. 10
ART. 20	CONSIGLIO TERRITORIALE	pag. 11
ART. 21	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE	pag. 11
ART. 22	SEGRETERIA TERRITORIALE	pag. 11
ART. 23	SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE	pag. 12
ART. 24	TESORIERE TERRITORIALE	pag. 12
ART. 25	ESECUTIVO TERRITORIALE	pag. 12
ART. 26	COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE	pag. 12
ART. 27	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALE	pag. 12
ART. 28	COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE	pag. 13
ART. 29	DIPARTIMENTI TERRITORIALI	pag. 13



TITOLO III - STRUTTURE REGIONALI

ART. 30	STRUTTURA REGIONALE UIL FPL	pag. 14
ART. 31	NUOVI ASSETTI	pag. 14
ART. 32	COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE	pag. 14
ART. 33	ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE	pag. 14
ART. 34	CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE	pag. 15
ART. 35	CONSIGLIO REGIONALE	pag. 15
ART. 36	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE	pag. 15
ART. 37	SEGRETERIA REGIONALE	pag. 16
ART. 38	SEGRETARIO GENERALE REGIONALE	pag. 16
ART. 39	TESORIERE REGIONALE	pag. 16
ART. 40	ESECUTIVO REGIONALE	pag. 16
ART. 41	COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE	pag. 17
ART. 42	COMPITI DELL'ESECUTIVO REGIONALE	pag. 17
ART. 43	COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE	pag. 17
ART. 44	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE	pag. 17
ART. 45	COORDINAMENTI REGIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE	pag. 18
ART. 46	DIPARTIMENTI REGIONALI	pag. 18

TITOLO IV - STRUTTURA NAZIONALE

ART. 47	STRUTTURA NAZIONALE UIL FPL	pag. 19
ART. 48	COMPITI DELLA UIL FPL NAZIONALE	pag. 19
ART. 49	ORGANI NAZIONALI	pag. 19
ART. 50	CONGRESSO NAZIONALE UIL FPL	pag. 19
ART. 51	CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 20
ART. 52	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 20
ART. 53	RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 21
ART. 54	SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 21
ART. 55	COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 21
ART. 56	RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 22
ART. 57	SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE	pag. 22
ART. 58	TESORIERE NAZIONALE	pag. 22
ART. 59	ESECUTIVO NAZIONALE	pag. 22
ART. 60	COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE	pag. 22
ART. 61	RIUNIONI ESECUTIVO NAZIONALE	pag. 23
ART. 62	COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE	pag. 23
ART. 63	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE	pag. 23
ART. 64	COORDINAMENTI NAZIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE	pag. 24
ART. 65	DIPARTIMENTI NAZIONALI	pag. 24
ART. 66	SERVIZI NAZIONALI	pag. 24
ART. 67	UFFICIO ISPETTIVO	pag. 24

PARTE TERZA - NORME GENERALI

ART. 68	DEMOCRAZIA INTERNA	pag. 26
ART. 69	ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI	pag. 26
ART. 70	CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI	pag. 26
ART. 71	RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA	pag. 27
ART. 72	INTERVENTO STRAORDINARIO	pag. 27
ART. 73	RISPETTO DELLO STATUTO	pag. 28



ART. 74	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	pag. 28
ART. 75	INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI ED ESTERNE	pag. 28
ART. 76	LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO	pag. 28
ART. 77	DECADENZA	pag. 28
ART. 78	COOPTAZIONI	pag. 29

PARTE QUINTA - NORME FINALI E TRANSITORIA

ART. 79	VALIDITÀ DELLO STATUTO	pag. 30
ART. 80	MODIFICA DELLO STATUTO	pag. 30
ART. 81	NORMA TRANSITORIA	pag. 30



PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FPL

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, d'ora in avanti denominata UIL FPL, è un'organizzazione sindacale democratica no profit che, indipendentemente da ogni convinzione religiosa, politica ed appartenenza etnica, associa le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati previsti nei comparti:

- Funzioni Locali
- Sanità
- Terzo Settore

La UIL FPL aderisce in sede nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), ed in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed all'European Public Service Union (EPSU)

La UIL FPL ha sede in Roma.

ART. 2 - SCOPI

La UIL FPL si propone:

- a). la tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale e morale delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali dei comparti previsti all'art. 1, occupati a tempo indeterminato, determinato o con rapporto di lavoro precario, nonché i disoccupati e le disoccupate afferenti allo stesso ambito;
- b). di concorrere alla realizzazione di un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei cittadini alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c). di rafforzare la coesione sociale affermando il diritto di tutti i cittadini al lavoro, alla salute, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- d). di promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impegno, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e dei cittadini ed il costante miglioramento del loro livello professionale e culturale;
- e). di favorire l'integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- f). di favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori di altri paesi;
- g). di tutelare le lavoratrici e i lavoratori ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
- h). di promuovere politiche di pari opportunità tra donne ed uomini nel mondo del lavoro e nella società e di adeguare il proprio ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi;
- i). di favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali a partire da quelli dell'istruzione e del lavoro raccogliendone le istanze di cambiamento;
- j). di costituire, nelle forme possibili, strutture di coordinamento per sviluppare ed organizzare



- la presenza dei giovani ed acquisire il loro contributo ai fini dell'azione politica della UIL;
- k). di promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso i servizi UIL dedicati;
- l). di ricercare ed avvalersi di rapporti con le Associazioni professionali e le Associazioni utenti che condividono gli scopi della UIL FPL;
- m). di avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 3 - ISCRIZIONE ALLA UIL FPL

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti ai comparti di cui all'art. 1, possono far parte della UIL FPL per mezzo dell'iscrizione.

L'iscrizione è formalizzata con la sottoscrizione della delega, sulla quale deve essere indicato il costo e la modalità di pagamento della quota di iscrizione, e la consegna della relativa tessera UIL-UIL FPL.

L'iscrizione alla UIL FPL può avvenire anche in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione, quando l'associazione aderente presenti affinità di comparto.

Alle iscritte ed agli iscritti delle associazioni aderenti alla UIL FPL in seconda affiliazione verrà rilasciato un attestato di adesione.

ART. 4 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Tutte le iscritte e gli iscritti alla UIL FPL, purché in regola con il pagamento delle quote associative, che non risultino iscritti o aderenti ad altre associazioni sindacali, nel rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento di Funzionamento UIL FPL hanno diritto di:

- a). essere elettrici ed elettori ed eleggibili a tutte le cariche dell'organizzazione;
- b). essere candidabili nelle strutture UIL FPL, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme elettorali;
- c). essere candidabili nelle liste di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS);
- d). concorrere alla formazione delle decisioni dell'organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica;
- e). concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguardi;
- f). essere designate/i a rappresentare la UIL FPL in attività, strutture ed enti esterni;
- g). usufruire dei vantaggi e dei servizi connessi al possesso della tessera UIL - UIL FPL;
- h). segnalare ed opporsi ad atti e fatti compiuti all'interno dell'organizzazione contrari ai principi statutari;
- i). essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato ed alla loro condotta ed avere garantita la possibilità di difesa delle proprie ragioni presso le sedi competenti;
- j). essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL/UIL FPL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GD PR 679/2016 - codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 5 - DOVERI DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti, quando assumano incarichi di direzione sono chiamati a:



- svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle iscritte e degli iscritti che rappresentano;
- avere cura e difendere l'immagine dell'organizzazione tutta e del sindacato in genere.

ART. 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La UIL FPL trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a). dalle quote associative versate dagli iscritti;
- b). da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c). dai contributi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- d). da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota tessera ed i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione ad eccezione dei trasferimenti a causa morte.

ART. 7 - STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITA'

La UIL FPL è organizzata sul territorio in strutture a livello nazionale, regionale, territoriale e aziendale (GAU).

Le strutture UIL FPL nazionale, regionali, territoriali, aziendali (GAU) sono organizzazioni che godono di autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa, entro i limiti del rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL e dello Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione UIL e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte dalle persone che le rappresentano verso terzi ed in giudizio.

La UIL FPL Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organi Statutari Nazionali, dal Segretario Generale Nazionale che ne è il rappresentante legale, il quale ha facoltà, su mandato degli organi statutari preposti, di acquistare o vendere immobili, stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo.

I Segretari Generali ed i tesoreri delle strutture UIL FPL ai vari livelli sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto.

ART. 8 - DURATA

La durata della vita dell'Associazione UIL FPL è a tempo indeterminato.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I

STRUTTURE DI BASE

ART. 9 - GRUPPO AZIENDALE UIL FPL

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è l'organo della UIL FPL, che costituisce l'espressione democratica della struttura organizzativa di base, formato da tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla UIL FPL, che operano nello stesso luogo di lavoro o di dipendenza.

ART. 10 - COMPITI DEI GAU

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è il primo livello di presenza organizzata della UIL FPL e svolge i seguenti compiti:

- a). garantisce il rapporto costante degli iscritti con le strutture dell'organizzazione;
- b). cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture di riferimento;
- c). è sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte della UIL FPL;
- d). è sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di propria competenza;
- e). assicura agli iscritti l'informazione ordinata e puntuale sulla vita e le scelte della UIL FPL;
- f). assicura ogni forma di assistenza e servizio erogati dai Centri di Servizio della UIL e tramite l'attività dei delegati UIL FPL;
- g). predispone, d'intesa con la struttura territoriale di riferimento, le liste dei candidati UIL FPL per la elezione dei delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS).

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organo di base è dotato di agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL e dai Regolamenti di Funzionamento delle strutture Territoriali di riferimento, se redatti.

ART. 11 - ORGANI DEL GAU

Gli Organi del GAU sono:

- a). il Congresso GAU (assemblea degli iscritti);
- b). il direttivo;
- c). la segreteria;

Il Direttivo e la Segreteria sono previsti solo negli enti/aziende con un numero di iscritti pari o superiore a 20; diversamente si procede alla elezione di un Responsabile di GAU.

ART. 12 - CONGRESSI GAU (Assemblee di Base)

Il Congresso GAU, l'assemblea degli iscritti è la forma primaria di espressione democratica per mezzo della quale si esprime la UIL FPL, ed anche il primo livello congressuale e la sua attività si esplica sulla base delle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento di Funzionamento.

La Segreteria del GAU in carica, su disposizione impartita dalla Segreteria Territoriale, indice le assemblee di base, in preparazione del Congresso del Sindacato Territoriale, con convocazione pubblica diramata con almeno cinque giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea del GAU può essere convocata altresì in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta



dalla maggioranza degli iscritti (50%+1) a quel momento o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo aziendale.

Le assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle iscritte e degli iscritti, ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee di base tutti gli iscritti del Gruppo aziendale.

Le assemblee possono essere aperte anche ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti.

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU

Il Direttivo GAU è composto:

- a). dai rappresentanti eletti in assemblea;
- b). dai responsabili dei Coordinamenti di area e professionali;
- c). dagli eletti nella RSU.

Il Direttivo del GAU svolge i seguenti compiti:

- a). se prevista, elegge la Segreteria nell'ordine:
 - Segretario Responsabile
 - Segretario Organizzativo
 - Tesoriere;
- b). provvede alla raccolta delle deleghe sindacali ed alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura Territoriale di riferimento;
- c). collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale UIL FPL, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;
- d). segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Territoriale UIL FPL ed ai componenti UIL delle RSU;
- e). cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Territoriale UIL FPL;
- f). concorre alla individuazione delle candidature UIL FPL negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;
- g). proclama i coordinatori, eletti dalle iscritte e dagli iscritti appartenenti alle aree contrattuali, professionali o di settore individuate;
- h). proclama la coordinatrice delle pari opportunità, eletta dalle iscritte e dagli iscritti alla UIL FPL.

Il Direttivo si riunisce di norma, a cadenze prefissate, una volta al mese.

I direttivi GAU, sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 14 - COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI

In ognuna delle Aziende o Enti insistenti su una zona comprendente più ambiti territoriali viene costituito un Coordinamento Aziendale UIL FPL di Area Vasta, composto dai rappresentanti designati da ogni GAU (costituito su base territoriale, di ex ASL o più comuni associati), così individuati:

- il Segretario di ogni gruppo aziendale eletto;
- un numero di componenti fissati proporzionalmente dal livello Regionale in base al rapporto tra voti riportati dalla UIL FPL alle ultime elezioni RSU ed iscritti in ogni Azienda confluita in quella di Area Vasta.

Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a). vigila sull'andamento del proselitismo e sull'azione di propaganda;
- b). collabora con i propri rappresentanti della RSU e con i Sindacati Territoriali UIL FPL coinvolti,



per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione.

ART. 15 - COORDINAMENTI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello aziendale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità-Politiche di genere, nonché Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I Responsabili dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni o professionali e delle Pari Opportunità-Politiche di genere e/o di Settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Territoriale.

La denominazione e composizione dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità-Politiche di genere e/o di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.



TITOLO II

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 16 STRUTTURA TERRITORIALE UIL FPL

La struttura territoriale concretizza l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

ART. 17 - COMPITI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale:

- a). organizza gli iscritti all'organizzazione, per mezzo dei GAU costituiti;
- b). indirizza e coordina la politica sindacale dei GAU nei luoghi di lavoro dei comparti previsti all'art. 1;
- c). cura la propaganda e l'informativa nell'ambito del territorio di competenza e realizza le politiche per il proselitismo;
- d). contribuisce alla determinazione delle linee regionali;
- e). provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche sul territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
- f). promuove azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- g). provvede, tramite la Segreteria e il Consiglio Territoriale, al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto ai tavoli negoziali;
- h). assiste e tutela nelle vertenze i singoli lavoratori e gruppi di essi;
- i). promuove le attività di servizio in base a quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto;
- j). prevede forme di collaborazione tra territori confinanti per favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione.

ART. 18 - ORGANI TERRITORIALI

La struttura Territoriale è costituita dai seguenti Organi:

- a). il Congresso Territoriale;
- b). il Consiglio Territoriale;
- c). l'Esecutivo Territoriale
- d). la Segreteria;
- e). il Tesoriere;
- f). il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 19 - CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso del Sindacato Territoriale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Congressuale UILFPL.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei GAU, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, secondo la proporzione indicata dalla deliberazione del Consiglio Territoriale, numero iscritti-delegato.

I Suoi compiti sono:

- a). esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale UIL, eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Nazionale della UIL FPL;
- b). stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito degli organi di categoria e Confederali;
- c). approvare il documento finale;



- d). eleggere il Consiglio Territoriale;
- e). eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f). eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:
 - Congresso Regionale della Federazione;
 - Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 20 - CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e nei comparti previsti all'art. 1 e risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

- a). Elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte, a voto palese:
 - il Segretario Generale
 - la Segreteria
 - il Tesoriere
 - l'Esecutivo
 - I responsabili dei dipartimenti
- b). imposta l'azione sindacale generale in relazione agli orientamenti della Struttura Regionale;
- c). dibatte le politiche specifiche del proprio territorio;
- d). convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FPL.

ART. 21 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di 75 componenti eletti dal Congresso Territoriale. Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

- a). il Segretario del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 100;
- b). i 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 100 iscritti e fino a 300; ove gli iscritti fossero superiori al numero di 300, i componenti del Consiglio Territoriale possono essere elevati fino ad un massimo di 5 (3+2);
- c). una rappresentanza di n. 7 componenti di RSU scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- d). i componenti la Segreteria Territoriale;
- e). Il Tesoriere;
- f). Il Coordinatore dell'Area medica e veterinaria;
- g). il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
- h). i Coordinatori delle professioni e/o di settore;
- i). la Coordinatrice delle Pari opportunità - Politiche di genere;
- j). i Coordinatori aziendali di GAU, ove costituiti;
- k). il responsabile di ogni dipartimento.

I componenti effettivi del Collegio Revisori Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Territoriale.

ART. 22 - SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria è eletta dal Consiglio Territoriale ed è costituita di norma da (3) tre componenti, compreso il Segretario Responsabile, sino ad un massimo di (7) sette per i territori di più complessa articolazione.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Territoriale al quale risponde del suo operato e verifica e coordina le attività dei GAU di propria competenza, al fine di garantire



l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

Compete alla Segreteria la gestione economica e sociale della struttura.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 23 - SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE

Il Segretario Generale Territoriale, eletto dal Consiglio Territoriale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Territoriale, rappresenta la struttura Territoriale, nei confronti di terzi ed in giudizio, unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organi Territoriali.

ART. 24 - TESORIERE TERRITORIALE

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Territoriale, ed è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Territoriale.

ART. 25 - ESECUTIVO TERRITORIALE

L'Esecutivo Territoriale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività.

Sono compiti dell'Esecutivo Territoriale:

- a). approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b). trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- c). vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d). provvedere alla designazione dei rappresentanti la UIL FPL negli Enti, nelle Commissioni e negli Organi Territoriali;
- e). delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- f). organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale.

ART. 26 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE

L'Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:

- dei componenti la Segreteria;
- del Tesoriere;
- del presidente del Collegio Revisori Conti
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali della Dirigenza;
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di Genere;
- dei Responsabili di ogni Dipartimenti.

ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale, eletto dal Congresso, è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi, pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Territoriale anche in relazione al funzionamento dei GAU, redige annualmente e presenta al Consiglio Territoriale, a completamento del rendiconto economico, la relazione sulla atti-

vità svolta.

I componenti effettivi del Collegio Revisori Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio territoriale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari della struttura territoriale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 28 - COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello Territoriale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni o professionali e delle Pari Opportunità - Politiche di genere, e di Settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Regionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti territoriali di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di genere e di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 29 - DIPARTIMENTI TERRITORIALI

A livello territoriale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Territoriale, i Dipartimenti aventi lo scopo di:

- a). dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b). fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c). tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit;
- d). approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- e). occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori, soggetti a forme di lavoro flessibile;
- f). contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti territoriali e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.



TITOLO III

STRUTTURE REGIONALI

ART. 30 - STRUTTURA REGIONALE UIL FPL

La struttura Regionale UIL FPL attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello della Regione ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

ART. 31 - NUOVI ASSETTI

Le strutture Regionale e di Capoluogo che hanno attuato processi di aggregazione, a norma dell'art. 69 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI - dovranno procedere a:

- a). Modificare la denominazione della struttura in "Struttura di Capoluogo e Regionale".
- b). Costituire il Consiglio di Capoluogo, al fine di garantire la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nel capoluogo; il numero di componenti del Consiglio di Capoluogo è stabilito dalla Segreteria Regionale in relazione all'estensione del territorio, così come le sue eventuali articolazioni.
- c). Integrare la composizione del Consiglio Regionale con una rappresentanza di componenti del Consiglio di Capoluogo da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

ART. 32 - COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La struttura Regionale organizza la presenza della UIL FPL sul territorio regionale orientando le decisioni di carattere politico e della gestione dei servizi, in particolare con compiti di:

- a). ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- b). organizza, su scala regionale, gli iscritti alla organizzazione;
- c). attua la linea stabilita dal Congresso della Struttura Regionale UIL FPL;
- d). gestisce il confronto con l'Ente Regione rispetto ai compiti istituzionali della stessa, per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria nelle quali la Regione sia controparte istituzionale e per il perseguimento delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- e). provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale e di capoluogo, in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo dei servizi della UIL in un concetto di rete;
- f). realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale;
- g). rappresenta il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- h). interviene sulla struttura territoriale inadempiente, mediante verifiche amministrative e contabili, avvalendosi del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale UIL FPL;
- i). sperimenta e gestisce il processo di decentramento organizzativo territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Generale;
- j). in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale UIL FPL, assume iniziative e gestisce corsi di formazione sindacale;
- k). collabora alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le U.R. UIL nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del Sindacato a livello regionale;
- l). contribuisce alla determinazione delle linee politiche e di confronto a livello nazionale.

ART. 33 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale è costituita dai seguenti organi:

- a). il Congresso Regionale;
- b). il Consiglio Regionale;
- c). l'Esecutivo Regionale;
- d). la Segreteria;
- e). il Tesoriere;
- f). il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g). il Collegio dei Probiviri.

ART. 34 - CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE

Il Congresso della struttura Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base delle norme di convocazione e svolgimento disposte dal Regolamento Congressuale UILFPL.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali e dai delegati eletti nelle assemblee di GAU del capoluogo in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali, secondo la proporzione indicata dal Consiglio Regionale, numero organizzati-delegati.

Scopi del Congresso sono:

- a). esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL, ed eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Generale UIL FPL;
- b). determinare le linee e gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato Regionale;
- c). approvare la mozione finale;
- d). eleggere:
 - il Consiglio Regionale;
 - il Consiglio di Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Capoluogo e Regionale) ;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i delegati al Congresso Nazionale di categoria;
 - i delegati al Congresso dell'Unione Regionale UIL.

ART. 35 - CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro e garantisce la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nella regione.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a). Elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte e a voto palese:
 - il Segretario Generale Regionale
 - la Segreteria
 - il Tesoriere
 - l'Esecutivo
 - i responsabili dei Dipartimenti
- b). assume l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi;
- c). definisce le direttive generali per l'attività contrattuale regionale;
- d). convoca il Congresso Regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FPL.

ART. 36 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è formato da un massimo di centodieci (110) componenti.

Fanno parte del Consiglio Regionale, ove non già eletti:

- da 1 a 3 componenti, compreso il Segretario Generale, di ciascuna Segreteria Territoriale di competenza del territorio regionale;
- da 1 a 5 componenti del Consiglio di Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Ca-



poluogo e Regionale)

- da 2 componenti RSU per ciascun territorio;
- dai componenti la Segreteria Regionale;
- dal Tesoriere;
- dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza;
- dai Coordinatori Regionali professionali e/o di settore;
- dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere;
- dal Responsabile di ogni dipartimento.

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, i componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

ART. 37 - SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria, eletta dal Consiglio Regionale, opera in maniera collegiale ed è costituita di norma di 3 (tre) componenti, compreso il Segretario Generale, sino ad un massimo di (7) sette per i territori di più complessa articolazione.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria, su convocazione del Segretario Generale Regionale, si riunisce, di norma almeno due volte al mese.

Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio economico e sociale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per i singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 38 - SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

Il Segretario Generale Regionale, eletto dal Consiglio Regionale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Regionale, rappresenta la Struttura Regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli organi statutari regionali.

ART. 39 - TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Regionale ed esterno alla segreteria, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale.

ART. 40 - ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività.

Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a). approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b). vigilare sull'amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c). promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d). trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e). vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f). provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Com-

missioni e negli Organismi Regionali;

- h). delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i). organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 41 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è formato da un massimo di 35 componenti, comprensivi:

- della Segreteria;
- del Tesoriere;
- dei Segretari Generali Territoriali;
- del presidente del Collegio Revisori Conti;
- del presidente del Collegio dei Probiviri;
- del Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere;
- dei Responsabili Regionali di Dipartimento.

ART. 42 - COMPITI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a). approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
- b). vigilare sull'amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c). promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d). trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e). vigilare sulle attività delle strutture territoriali dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f). provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;
- h). delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i). organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 43 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale eletto dal Congresso, è composto da (5) componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la medesima carica negli organi nazionali e confederali.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro i termini previsti dalle norme confederali in materia.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 44 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Regionale, eletto dal Congresso, è composto da (3) tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello regionale.



Provvede, altresì, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture territoriali, su richiesta della Segreteria Nazionale.

Redige annualmente e presenta al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione sulla attività svolta, approvati dal Consiglio Regionale, devono essere inviati alla struttura Nazionale e alla U.R. UIL entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio dei Revisori Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari della struttura Regionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 45 - COORDINAMENTI REGIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello regionale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di genere, e di settore riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Responsabile di Coordinamento a livello Regionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti regionali di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di genere e di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 46 - DIPARTIMENTI REGIONALI

A livello regionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Regionale, i Dipartimenti aventi lo scopo:

- a). di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b). di fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c). di tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit; di approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- d). di occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori;
- e). di contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente;
- f). di cooperare alla costruzione di iniziative (a breve e medio termine) per un condiviso sviluppo sociale, economico, lavorativo.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti regionali, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

TITOLO IV

STRUTTURA NAZIONALE

ART. 47 - STRUTTURA NAZIONALE UIL FPL

La UIL FPL Nazionale, attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello nazionale ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione

ART. 48 - COMPITI DELLA UIL FPL NAZIONALE

La struttura Nazionale:

- a). organizza gli iscritti alla Federazione su scala nazionale;
- b). attua la linea stabilita dal Congresso Nazionale;
- c). determina le linee politico sindacali, avvalendosi della concreta partecipazione delle strutture Regionali e Territoriali;
- d). gestisce il confronto con il Governo sia rispetto ai suoi compiti istituzionali di programmazione e di riforma, sia con le istituzioni preposte per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria;
- e). ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali di carattere nazionale;
- f). provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche, a livello nazionale, in accordo con gli indirizzi delle scelte confederali, in un'ottica di sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- g). realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politica generale rivendicativa e contrattuale confederale a livello nazionale;
- h). promuove, in tutte le strutture di categoria, politiche di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ;
- i). rappresenta il momento di verifica, acquisizione e controllo dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- j). organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento sindacale;
- k). promuove iniziative tese a realizzare la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei lavoratori;
- l). promuove iniziative ed attività di assistenza e tutela attraverso specifici accordi e convenzioni con i Centri di Servizio della UIL (ITAL Nazionale, CAF Nazionale, ADOC);
- m). provvede mediante il Collegio dei Revisori dei Conti, alle eventuali verifiche amministrative e contabili delle strutture regionali e territoriali.

ART. 49 - ORGANI NAZIONALI

Il Sindacato Nazionale è costituito dai seguenti Organi:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Generale;
3. l'Esecutivo Nazionale;
4. la Segreteria;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 50 - CONGRESSO NAZIONALE UIL FPL

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UIL FPL cui spettano pieni poteri deliberativi. Sono suoi scopi particolari:

- a). esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta nel quadriennio;



- b). deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- c). esaminare le politiche di bilancio;
- d). definire la linea politico-sindacale ed il programma della Federazione;
- e). eleggere:
 - il Consiglio Generale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i delegati al Congresso Confederale UIL, secondo le norme ed il rapporto indicato dalla Confederazione.
- f). deliberare le modifiche al presente Statuto.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, sono definite dal Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale UIL FPL all'atto di convocazione del Congresso.

ART. 51 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della UIL FPL, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale della UIL FPL che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a). eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni separate e a voto palese:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria;
 - il Tesoriere;
 - l'Esecutivo;
 - i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali;
 - il Responsabile dell'Ufficio Ispettivo;
- b). approvare e deliberare il Regolamento Congressuale della UIL FPL;
- c). convocare il Congresso Nazionale della UIL FPL e fissarne le modalità di svolgimento;
- d). stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;
- e). provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali nell'ottica dello sviluppo della politica del sindacato dei cittadini;
- f). fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- g). decidere su ogni questione di natura organizzativa, ivi compresa la individuazione e costituzione di organi nazionali sociali, del Coordinamento Nazionale delle Pari opportunità - Politiche di genere e dei Dipartimenti riferiti alle varie attività della Federazione;
- h). delegare all'Esecutivo, in casi particolari, adempimenti di propria competenza;
- i). deliberare, con decisione presa a maggioranza, le modifiche al Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 52 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Generale è formato da un massimo di 200 (duecento) componenti eletti dal Congresso Nazionale compresi, ove non già eletti :

- a). i Segretari Generali Territoriali;
- b). il Segretario referente di Capoluogo (solo in caso di aggregazione di struttura Capoluogo e Regionale);
- c). n. 1 componente di RSU per ciascuna regione, scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- d). i Segretari Generali Regionali;

- e). il Segretario Generale Nazionale;
- f). i Segretari Nazionali;
- g). il Tesoriere Nazionale;
- h). il Coordinatore delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- i). il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
- j). i Coordinatori Nazionali delle professioni e/o di settore;
- k). la Coordinatrice Nazionale delle Pari Opportunità - Politiche di genere;
- l). i Responsabili Nazionali di Dipartimento;
- m). il responsabile dell'Ufficio Ispettivo.

Partecipano inoltre al Consiglio Generale:

- i Segretari Confederali UIL, i Segretari Generali di U.R. e CST UIL di provenienza della categoria UIL FPL;
- i precedenti segretari generali nazionali UIL FPL;
- i componenti del Collegio Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio Probiviri;
- il Responsabile del Servizio "anti mobbing";
- il Responsabile del Servizio Comunicazione;
- il Responsabile del Servizio Internazionale;
- il Responsabile del Servizio Studi e Progetti.

ART. 53 - RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

ART. 54 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UIL FPL.

La Segreteria opera quale organo collegiale, con decisioni assunte a maggioranza, in coerenza con le risoluzioni assunte dal Consiglio nazionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi di categoria. Essa provvede all'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Generale, dall'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

1. assicurare la gestione continuativa dell'organizzazione;
2. deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL;
3. provvedere alla direzione quotidiana delle attività della struttura nazionale;
4. realizzare un rapporto regolare ed organizzato con le strutture Regionali e Territoriali atto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente;
5. gestire ed amministrare il patrimonio economico e sociale;
6. sottoporre all'attenzione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale gli argomenti e i contenuti di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso ordine del giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza;
7. attribuire, a soggetti idonei, incarichi specifici, al fine di garantire il miglior funzionamento di tutta l'organizzazione.

ART. 55 - COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è composta da un numero da tre (3) a sette (7) componenti compreso il Segretario Generale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici a i singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.



ART. 56 - RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale, almeno due volte al mese. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

ART. 57 - SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'organizzazione UIL FPL e risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organi Statutari Nazionali.

Al Segretario Generale sono attribuiti pieni poteri di firma negli atti ufficiali ed ha facoltà, su mandato degli organi statutari preposti, di acquistare o vendere immobili, stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo.

Il Segretario Generale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale, assume ogni decisione ritenuta urgente e ha facoltà di intervento, a qualsiasi livello ed in ogni sede nella quale la UIL FPL sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.

È facoltà del Segretario Generale, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 58 - TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Nazionale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale.

ART. 59 - ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della sua attività.

Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a). approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;
- b). deliberare la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture;
- c). vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d). promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- e). trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- f). vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza e tutela dei lavoratori;
- g). provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organi Nazionali e Internazionali;
- h). delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i). organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- j). decidere l'azione disciplinare, in caso di inosservanza o inadempienza delle norme statutarie, da parte degli iscritti alla Federazione e/o delle strutture Territoriali e di Capoluogo e Regionale, con potere di conferire tale delega, revocabile, alla Segreteria Nazionale, per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

ART. 60 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di cinquanta (50) componenti, compresi:

- il Segretario Generale Nazionale;
- i componenti la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- i Segretari Generali Regionali;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (senza diritto di voto);
- il Presidente del Collegio dei Probiviri (senza diritto di voto);
- il Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria;
- il Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- la Responsabile Nazionale delle Pari Opportunità - Politiche di genere;
- i Responsabili di Dipartimento;
- il responsabile dell'Ufficio Ispettivo.

ART. 61 - RIUNIONI ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

ART. 62 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE

Il Collegio dei Probiviri Nazionale, eletto dal Congresso, giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari degli organi statutari nazionali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dagli organi direttivi delle strutture territoriali e regionali e dai Collegi dei Probiviri Regionali UIL FPL.

È composto fino ad un numero massimo di nove (9) componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciare la propria decisione, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organi statutari nazionali.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 63 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale ha il compito di controllare con cadenza trimestrale i documenti amministrativi contabili della struttura nazionale proponendo alla Segreteria nazionale i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali incompletezze.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese.

Il Collegio è composto di tre (3) componenti effettivi e due (2) supplenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito di:

- a) almeno ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili della struttura nazionale proponendo alla Segreteria i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali inesattezze o mancanze;
- b) redigere e presentare annualmente al Consiglio Nazionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta;
- c) provvedere, su mandato della Segreteria Nazionale, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture regionali e territoriali della UIL FPL.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organi statutari nazionali.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.



ART. 64 - COORDINAMENTI NAZIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello Nazionale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti regionali di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di genere, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il Coordinatore Responsabile a livello Nazionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti Nazionali di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità - Politiche di genere e di settore e le relative norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento della UIL FPL.

ART. 65 - DIPARTIMENTI NAZIONALI

A livello nazionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Nazionale, i Dipartimenti aventi lo scopo di:

- a). dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b). fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c). tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit;
- d). di approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- e). occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori;
- f). contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente;
- g). ricercare e cooperare alla costruzione di iniziative (a breve e medio termine) per un condiviso sviluppo sociale, economico, lavorativo.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti Nazionali e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 66 - SERVIZI NAZIONALI

A livello nazionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Nazionale, i "Servizi Nazionali" aventi lo scopo di supportare la segreteria nazionale nella ricerca, assistenza ed informazione nonché pianificazione di interventi relativamente ad aree specifiche di utilità.

La denominazione e composizione dei Servizi Nazionali e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 67 - UFFICIO ISPETTIVO

È istituito, al solo livello nazionale, l'ufficio ispettivo della UIL FPL, che opera, quale supporto della Segreteria Nazionale in unità di staff.

L'ufficio Ispettivo è composto da tre (3) ispettori: il tesoriere nazionale, il Presidente del Collegio Revisori Conti ed il Responsabile dell'Ufficio Ispettivo, eletto dal Consiglio Nazionale.

L'ufficio ha funzioni ispettive ordinarie finalizzate a verificare la corretta attuazione delle norme statutarie e regolamentari della Federazione, ed assolve compiti di indagine su segnalazioni di irregolarità



formalmente pervenute all'attenzione della struttura nazionale, a cura di associati o strutture territoriali o regionali.

Assolve anche eventuali funzioni accertative assegnate dalla Segreteria Nazionale.

Le modalità di esercizio delle funzioni ispettive e di funzionamento dell'ufficio ispettivo sono determinate dalla Segreteria Nazionale che ne fornisce informazione all'Esecutivo Nazionale.

Il responsabile dell'ufficio ispettivo partecipa alle riunioni dell'Esecutivo e del Consiglio Nazionale.



PARTE TERZA

NORME GENERALI

ART. 68 - DEMOCRAZIA INTERNA

L'organizzazione e le attività della UIL FPL si ispirano ai principi della democrazia e della partecipazione e pertanto:

- a). tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b). tutte le cariche sono elettive;
- c). tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel regolamento di Funzionamento UIL FPL ;
- d). tutte le strutture UIL FPL debbono garantire la più ampia libertà di espressione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno.

Per garantire l'autonomia della UIL FPL, non è permessa la costituzione di correnti politiche o da altri soggetti estranei all'Organizzazione, non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pregressuali, non è consentito, inoltre, alle strutture della UIL FPL di domiciliare le sedi sindacali presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 69 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Le strutture UIL FPL, al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 e favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione, su proposta motivata ed approvata dagli organi competenti e dalla segreteria nazionale UIL FPL, la quale esprime parere vincolante, hanno facoltà di richiedere l'attivazione di processi di aggregazione o disaggregazione di due o più strutture.

ART. 70 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

- I Congressi GAU (Assemblee di base) sono convocati ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (50% +1) a quel momento o almeno due terzi dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento)

La convocazione pubblica, deve essere diramata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

Le riunioni dei Congressi GAU (Assemblee di base) sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presente.

- I Congressi di struttura, a qualsiasi livello organizzativo, debbono essere convocati dai Consigli di struttura, ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento).

- I direttivi Gau, sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

- I Consigli di struttura, a qualsiasi livello dell'organizzazione, sono convocati dalla Segreteria e si riuniscono, ordinariamente almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta l'organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti, o nei casi previsti lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni dei Consigli sono validamente costituite in prima ed in seconda convocazione (non meno

di un'ora dopo) quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi.

- Gli Esecutivi, a qualsiasi livello organizzativo, sono convocati dal Segretario Generale, che ne dà comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

- I Collegi dei Probiviri, regionale e nazionale, sono convocati dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in presenza di ricorsi presentati da esaminare.

Le riunioni dei Collegi dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto del Presidente.

- I Collegi dei Revisori dei Conti, territoriali, regionali e nazionale, sono convocati dal Presidente del Collegio, almeno ogni tre mesi.

Le riunioni dei Collegi dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto del Presidente.

ART. 71 - RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA

La UIL FPL, a qualsiasi livello dell'organizzazione, è tenuta a sottoporre, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del competente organo statutario, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa dell'anno in corso, anticipatamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto concerne i GAU, il riepilogo contabile dell'utilizzo delle risorse economiche, deve essere presentato alla struttura territoriale di riferimento entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le modalità di adempimento del presente articolo sono demandate al Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 72 - INTERVENTO STRAORDINARIO

L'intervento straordinario nei confronti delle strutture Territoriali e Regionali viene deciso dall'Esecutivo Nazionale quando si verifichino i seguenti casi:

- a). inesistenza o inefficienza di un Organo dirigente;
- b). incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c). esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organi statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d). Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e). gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno alla Organizzazione;
- f). mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statutari in caso di vertenze a carattere nazionale;
- g). mancata convocazione degli organi nelle frequenze previste;
- h). mancata costituzione degli organismi statutari;
- i). mancato finanziamento ai GAU;
- j). azioni inefficienti a realizzare l'aumento e/o il mantenimento del numero degli iscritti, previsto e deliberato dalla struttura nazionale.

In caso di gestione commissariale, la Segreteria Nazionale UIL FPL provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui ai commi precedenti, alla nomina di un Comitato di reggenza, oppure alla nomina di un Commissario straordinario, che ha facoltà di nominare sub-commissari. Al Commissario "ad acta" sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'organo di direzione politica e amministrativa della struttura soggetta ad intervento straordinario ed alla Segreteria Nazionale.

Per quanto concerne la durata del commissariamento si fa riferimento allo statuto e al regolamento di attuazione UIL Confederale.



ART. 73 - RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli iscritti e aderenti alla UIL FPL ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni assunte dai competenti Organi di direzione.

Ai soli fini dell'attuazione ed interpretazione delle norme statutarie viene adottato il "Regolamento di Funzionamento", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 74 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritto alla UIL FPL che viola l'Art. 73 - rispetto dello statuto) o sia responsabile di aver posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a). richiamo scritto;
- b). sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c). sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d). espulsione.

Le strutture competenti all'azione disciplinare, gli organi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto della UIL al quale si fa esplicito riferimento.

In caso di particolare gravità ed urgenza, gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto, in attesa di una definizione del provvedimento.

ART. 75 - INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI ED ESTERNE

Le norme che regolano le incompatibilità funzionali interne ed esterne la UIL FPL, si conformano a quanto stabilito dallo Statuto UIL Confederale e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Si evidenzia che la carica di segretario Generale a qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale), è incompatibile con qualsiasi altra carica, all'interno e all'esterno della struttura nazionale.

ART. 76 - LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale), non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre (3) mandati congressuali. Non possono, altresì, essere eletti alla carica di Segretario Generale o di componente la segreteria o Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento di pensione di vecchiaia previsto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La decorrenza di tale norma è conforme a quella prevista dallo Statuto UIL e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 77 - DECADENZA

Gli iscritti alla UIL FPL, che ricoprono cariche elettive a qualsiasi livello dell'organizzazione UIL FPL, nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e da quello della UIL, decadono dalle cariche ricoperte negli organi ai vari livelli.

Decadono dalla carica ricoperta, automaticamente, coloro che non siano in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione alla UIL FPL.

Gli eletti decadono automaticamente con il cessare della carica ricoperta.

Decadono dalla carica, automaticamente, quei componenti di organi statutari, ai vari livelli, che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni, nel corso dell'anno, per un totale di quattro riunioni, anche non consecutive.

I componenti decaduti sono sostituiti dagli organi statutari preposti.



ART. 78 - COOPTAZIONI

I Consigli Territoriali, i Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale della UIL FPL possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore al 5% dei rispettivi componenti. Le Cooptazioni debbono essere decise a maggioranza di 2/3 dei presenti.



PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIA

ART. 79 - VALIDITÀ DELLO STATUTO

Il presente statuto regola la vita associativa delle strutture UIL FPL.

Eventuali specificità delle strutture territoriali e regionali UIL FPL, sono regolate con apposito Regolamento di Funzionamento approvato dalla struttura emanante.

I Regolamenti di Funzionamento adottati dalle singole strutture non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e nello Statuto UIL Confederale.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite da quelle contenute nel presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL, deve essere fatto riferimento allo Statuto e al Regolamento di Attuazione UIL Confederale.

ART. 80 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita.

Le modifiche proposte dalle strutture Territoriali e dalle strutture regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi.

Tali proposte dovranno pervenire alla struttura Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.

ART. 81 - NORMA TRANSITORIA

Qualora tra un Congresso e l'altro, per motivi di eccezionale necessità o per corrispondere a modificazioni di legge che intervengano sull'assetto istituzionale dello Stato o che influenzino l'attività sindacale nel suo insieme, il Consiglio Nazionale potrà provvedere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ad approvare modifiche al presente Statuto.